



DELIBERAZIONE NR. V/

52224

SEDUTA DEL = 5 MAG. 1994

Presidente: Fiorinda GHILARDOTTI

Presenti gli Assessori regionali:

~~Giancarlo MORANDI~~ *Vice Presidente*

Fiorello CORTIANA

Guido GALARDI

~~Carlo MONGUZZI~~

~~Henry Richard RIZZI~~

Fabio SERENI


Con l'assistenza del Segretario: Giorgio FERMO

Su proposta dell'Assessore:

AMBIENTE ED ENERGIA

OGGETTO: ~~Autorizzazione all'esercizio di un forno di incenerimento di rifiuti solidi urbani, ubicato in Via SILLA -Titolare il Comune di Milano e gestito dalla Azienda Servizi Municipale Servizi Ambientali.~~

DELIBERAZIONE NON SOGGETTA AL CONTROLLO AI
SENSI DELL'ART. 1 DEL D. Lgs. N. 40/1993, COME
MODIFICATO DALL'ART. 1 DEL D. Lgs. N. 479/1993.



RICHIAMATE le proprie precedenti deliberazioni di G.R. NR. III/39780 del 14 giugno 1984 e NR. 56765 del 3 agosto 1990 che riguardano complessivamente l'autorizzazione e modifiche con integrazioni di un impianto di incenerimento di rifiuti solidi urbani in genere, ubicato in Via Silla - Titolare il Comune di Milano e gestito dall'AMSA di Milano;

ESAMINATA l'istanza pervenuta al Settore Ambiente ed Energia, presentata dall'Azienda Municipale Servizi Ambientali, in breve AMSA di Milano, con sede in Via Olgettina 25, per ottenere il rilascio di rinnovo di autorizzazione all'esercizio dell'impianto in argomento;

PRECISATO che il C.R.I.A.L. ex art. 2 della L.R. 13 luglio 1984, n. 35, nella seduta del 20/7/1993 ha preso decisioni ulteriori ai fini della modifica di alcuni valori ai limiti precedentemente fissati per gli impianti di incenerimento;

RITENUTO quindi di assegnare i necessari adeguamenti ai fini del contenimento dei limiti imposti alle emissioni in atmosfera originate dall'esercizio del forno di incenerimento;

CONSIDERATO per gli impianti di incenerimento:

- di uniformare per parità di trattamento i limiti polveri;
- che a livello regionale è stata recepita la disposizione statale relativa alla temperatura di 950 °C, che deve essere garantita in camera di post-combustione, e pertanto tale valore viene confermato anche per l'impianto citato;
- in riferimento al D.M. del 12 luglio 1990, di recepire per gli impianti di incenerimento il limite per le PCDD + PCDF di 0,004 mg/Nmc in sostituzione del precedente limite per le PCDD + PCDF di 0,01 mg/Nmc ed introdurre anche i limiti per gli inquinanti SO (espressi come SO₂) e CO;
- di adeguare, a livello regionale, il² limite del carbonio organico totale che è stato portato a 20 mg/Nmc, modificando il precedente limite di 10 mg/Nmc;
- di adeguare il limite HCl a 30 mg/Nmc;

ATTESO che, per la riduzione degli NO e di incombusti deve essere prevista la fattibilità, qualora ritenuto necessario, di un sistema automatico di regolazione della pressione di alimentazione dell'aria e del combustibile ausiliario con controllo della temperatura e rilevamento della concentrazione di O₂ libero nei gas della fase di combustione e che, qualora occorra, deve essere installato un sistema automatico di regolazione della depressione del forno collegato con la serranda del ventilatore a pie' del camino;

RICHIAMATA in particolare, la D.G.R. NR. IV/56765 del 3 agosto 1990, con cui veniva imposta la realizzazione di una rete di monitoraggio composta da 3 stazioni fisse di rilevamento in continuo delle concentrazioni degli inquinanti al suolo ed i principali parametri meteorologici;





CONSIDERATE le problematiche emerse circa il monitoraggio ambientale dell'immissioni ricadute al suolo relative all'attività ed al funzionamento del forno in argomento;

RITENUTO pertanto, di revocare le misure imposte nella D.G.R. NR. IV/56765 del 3 agosto 1990, afferenti la realizzazione di una rete di monitoraggio composta dalle 3 stazioni fisse di rilevamento al suolo;

OSSERVATO ancora, che con lo stesso provvedimento veniva anche imposto di installare analizzatori e registratori in continuo almeno dei seguenti parametri: polveri, carbonio organico totale, acido cloridrico, ossido di carbonio e ossidi di zolfo;

VISTO il parere favorevole del Comitato Tecnico ex art. 17 della legge regionale 7 giugno 1980, n. 94, espresso nella seduta del 14.12.1993;

VISTO l'art. 3-bis della Legge 29 ottobre 1987, n. 441 che dispone, ai fini dell'approvazione dei singoli progetti, l'istituzione di una apposita Conferenza per esprimere parere in ordine alla valutazione degli interessi territoriali e degli effetti dell'intervento;

VISTO il parere favorevole unanime della Conferenza di cui sopra, espresso nella seduta tenutasi in data 02.3.94;


VISTO il nulla osta del 30.3.94 nr.prot. 20678, circa la richiesta dell'AMSA, trasmesso dal Comune di Milano, senza formulazione di condizioni;

ACQUISITO:

1. la relazione tecnico-analitica prot.n. 1391 del 15.11.93, prodotta dal P.M.I.P. di Milano - U.S.S.L. 75/III, in atti, con la quale si rilevava la regolarità delle emissioni al camino rispetto ai limiti prescritti, mentre risultava fuori servizio lo strumento di rilevazione dell'ossigeno al post combustore della linea 1 e non risultavano aggiornati i registri di carico-scarico dei rifiuti;
2. la nota di provvedimento diffida formale espressa dalla Amministrazione Provinciale di Milano, del 20/12/93 N. 30638/2488/80 FR, di rilievi e sanzioni circa quanto sopra;
3. la Nota teletrasmessa dalla Provincia di Milano del 28.3.94 N. 30638/2488/80 LM/MC/FR da cui risulta che nell'impianto veniva attivato un irregolare ammasso di notevoli quantitativi di ceneri e scorie di combustione;
4. la Nota Assessorile del 29.3.94, pervenuta agli Uffici in data 11.04.94 ns.prot. 22737, concernente il punto 3;

CONSIDERATO quindi, di richiamare formalmente l'AMSA, giusti i provvedimenti dell'Amministrazione Provinciale, all'osservanza delle vigenti norme in materia di smaltimento;

RITENUTO di demandare:





- alla Provincia di MILANO, competente, i controlli sulla corretta gestione dell'impianto in fase di esercizio e le verifiche circa l'osservanza sulle realizzazioni prescritte nonché le ulteriori condizioni afferenti il rispetto delle condizioni ottimali di funzionamento del forno anche in riferimento ai flussi di alimentazione dei rifiuti;
- all'Ente Responsabile del Servizio di Rilevamento dell'inquinamento atmosferico le verifiche ed il controllo degli adempimenti di propria competenza, circa l'efficienza e il funzionamento del forno;

RICHIAMATA l'attenzione del Comune di Milano per quanto di propria competenza;

RITENUTO infine, di modificare le deliberazioni sopra richiamate, per quanto revocato e disposto dal presente provvedimento nonché di autorizzare la prosecuzione dell'esercizio dell'impianto in argomento;

VISTO:


- la Legge 13 luglio 1966, n. 615;
- il D.P.R. 15 aprile 1971, n.322;
- la L.R. 7 giugno 1980, n. 94, e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento regionale 9 gennaio 1982, n. 3;
- il D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915;
- la deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 915/82;
- il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203;
- la Legge 9 novembre 1988, n. 475;
- il D.P.C.M. 21 luglio 1989;
- il D.M. 12 luglio 1990;
- il D.P.R. n. 915/82;
- la D.C.I. 27 luglio 1984;
- la L.R. n. 94/80;
- il R.R. n. 3/82;
- i Decreti Legislativi 27 gennaio 1992, n. 132 e n. 133;

VISTA la Legge regionale 1 luglio 1993, n. 21 per cui durante il periodo di vigenza del programma a breve termine le autorizzazioni alla realizzazione ed alla gestione degli impianti previsti sono rilasciate dalla Regione;

FATTE SALVE le determinazioni della Provincia di MILANO in sede di redazione ed applicazione dei piani e delle proprie competenze di cui alla Legge Regionale 1 luglio 1993, n. 21;

RITENUTO di considerare il presente atto soggetto a modifica, sospensione e/o revoca e subordinato alle condizioni e limitazioni indicate nella parte dispositiva e nelle premesse;

DATO ATTO che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ex art. 1 del D.Lgs. n. 40/93, come modificato ex art. 1 del D.Lgs. n. 479/93;






A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- di approvare la premessa narrativa che si intende qui integralmente riportata e di autorizzare la prosecuzione dello esercizio dell'impianto di incenerimento di rifiuti solidi urbani ubicato in via Silla - Titolare il Comune di Milano, gestito dall'Azienda Municipale Servizi Ambientali in breve AMSA di Milano, alle seguenti condizioni:

1. di disporre che, per quanto non espressamente modificato ed adeguato dal presente provvedimento, restano confermate tutte le prescrizioni e condizioni fissate negli specifici provvedimenti autorizzativi, richiamati nelle premesse;
2. di fissare la scadenza di validità del presente atto alla data del 17 FEBBRAIO 1999 e di far salve le determinazioni della Provincia di Milano per quanto previsto dalla Legge Regionale n. 21/93, nonché la data di esecutività di approvazione dei piani provinciali di smaltimento, circa le conseguenti competenze;
3. di richiamare formalmente, giusti i provvedimenti della Amministrazione provinciale di Milano, l'AMSA al rispetto ed all'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti, per quanto accertato nonché di prescrivere e di disporre:
 - a. la regolare tenuta dei registri di carico-scarico che, vidimati, devono essere mantenuti puntualmente aggiornati;
 - b. di non effettuare fasi di smaltimento di rifiuti in contrasto con la vigente normativa;
 - c. in brevi tempi tecnici la realizzazione su entrambe le linee 1 e 2 della idonea separazione dei sistemi di evacuazione-trasporto delle scorie di rigetto della combustione e delle polveri-ceneri degli impianti di depurazione dei fumi, sulla base di un progetto da sottoporre preventivamente alla Provincia per il necessario nulla-osta, ai fini della distinzione e del rispetto della diversa classificazione dei rifiuti a diversa tipologia, comunicando quanto attuato e realizzato alla Regione;
4. di dare atto che l'impianto può termodistruggere tipologie particolari di rifiuti, autorizzate con provvedimento distinto dal presente;
5. di inviare la certificazione tecnica di collaudo circa la funzionalità dei sistemi di depurazione fumi;
6. di revocare le disposizioni precedentemente imposte dalla





D.G.R. NR. 56765 del 3 agosto 1990, circa la realizzazione di una rete di monitoraggio composta da 3 stazioni fisse di rilevamento al suolo;

7. di prescrivere e reiterare per quanto già imposto dalla DGR NR. 56765 del 3 agosto 1990, che deve essere realizzata, entro e non oltre 12(dodici)mesi dalla notifica del presente provvedimento, l'installazione al camino, in posizione idonea rispetto alla altezza del condotto di emissione, di un sistema di analisi e registrazione in continuo almeno dei seguenti parametri:

- polveri
- carbonio organico totale
- acido cloridrico
- ossido di carbonio
- ossidi di zolfo,

nonchè di disporre che venga installata e attivata in posizione idonea al camino la connessione strumentale informatica del sistema di analisi-registrazione ad un elaboratore dati collegato alla Provincia di Milano secondo una congrua gradualità di tempi di attuazione e realizzazione, concordati con la Provincia, e alla rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria.

Gli Enti interessati dovranno provvedere a concordare le modalità operative delle realizzazioni delle installazioni e dei collegamenti, tenuto conto dei compiti istituzionali del P.M.I.P. di Milano;

8. di far presente che deve essere garantito costantemente il funzionamento degli analizzatori-registratori in continuo, per la verifica dei valori minimi di concentrazione dei citati parametri, oltre quelli di temperatura d'esercizio, di post combustione e di ossigeno libero e che, i dati sono quelli rilevabili al camino;
9. deve essere garantito in modo costante e continuativo il mantenimento all'uscita della camera di post-combustione della temperatura di almeno 950 °C; qualora la temperatura della camera di post-combustione dovesse scendere sotto il valore fissato deve essere sospesa l'alimentazione dei rifiuti che potrà essere ripresa solo dopo che saranno state ristabilite le condizioni ottimali di esercizio;
- 9.1.i dati di registrazione di temperatura e dell'O₂ libero, valore minimo 6% nei fumi all'uscita della post-combustione devono essere tenuti a disposizione delle autorità preposte al controllo;
- 9.2.deve essere garantito, in qualsiasi condizione d'esercizio dell'impianto, un regime fortemente turbolento nella camera di post-combustione e una velocità dei fumi nella sezione di ingresso della stessa di almeno 10 m/s ed un'ottima





miscelazione aria/combustibile;


9.3. il tempo di permanenza dei fumi nella camera di post - combustione deve essere superiore ai 2 sec. in qualsiasi condizione di esercizio;

10. all'emissione dell'impianto di incenerimento a valle dei sistemi di abbattimento, devono essere garantiti, in ogni condizione di esercizio, i valori sottoriportati parzialmente modificati ed adeguati rispetto ai precedenti atti, anche per le decisioni prese nella seduta C.R.I.A.L del 20/7/93: limiti alle emissioni, espressi in mg/Nmc, valori riferiti ad un tenore di O₂ del 10% in volume, T = 273 °K, P = 101,3 KPa gas secco:

- Polveri totali (ceneri e polveri)	30
- metalli pesanti totali (Pb, Cr, Cu, Mn, Ni, As, Cd, Hg) di cui:	5
. piombo	3
. cadmio	0,1
. mercurio	0,1
- carbonio organico totale (COT) (espresso come S.O.V.)	20
* microinquinanti organici clorurati:	
- PCDD + PCDF	0,004
di cui TCDD + TCDF	0,05 µg/Nmc
- PCB	0,1
- idrocarburi policiclici aromatici IPA	0,05
- cianuri (come HCN)	0,5
- acido cloridrico	30
- acidi fluoridrici + bromidrici	3
- fosforo (come P ₂ O ₅)	5
- CO	100
- SO _x	300

Nel caso in cui venisse riscontrato un temporaneo superamento anche di uno solo dei limiti di cui sopra necessita intervenire immediatamente sulle operazioni e condizioni di marcia per il ripristino; qualora il superamento perdurasse nel tempo necessita sospendere l'alimentazione all'impianto dei rifiuti fino a quando non vengano ripristinate le normali condizioni che permettono di rispettare i limiti prescritti;

11. con un anticipo di almeno 15 giorni, devono essere comunicate le date delle fermate di esercizio e le successive rimesse in funzione del forno, alla Regione, alla Provincia, al Servizio di Rilevamento dello inquinamento atmosferico competente ed al P.M.I.P. di Milano, in modo che possano essere effettuate con sollecitudine le analisi all'emissioni, eseguendo in particolare la misura delle concentrazioni degli inquinanti del precedente punto 10.;






12. dovranno essere presentate agli Enti interessati i risultati di analisi, in riferimento all'art. 8 del D.P.R. 203/88 eseguite all'emissione, riportanti i seguenti dati:
- * concentrazioni degli inquinanti di cui al punto 10. (espresse in mg/Nmc)
 - * portata aeriforme in Nmc/h
 - * temperatura aeriforme in gradi °C;
13. i controlli sull'efficienza dell'impianto di termodistruzione con determinazione all'emissione degli inquinanti di cui al precedente punto 10., devono essere effettuati ogni 3 mesi per i macro-inquinanti, e una volta l'anno completi delle determinazioni dei micro-inquinanti, come prescritto nella D.G.R. NR. IV/56765 del 3/8/1990.

Tale frequenza delle analisi dovrà essere osservata sino al termine del I° anno di regolare funzionamento dei sistemi di analisi-registrazione in continuo, anno da computare dalla data di attivazione del collegamento alla Provincia: al termine dell'anno in menzione i controlli diverranno annuali.

I risultati delle analisi dovranno essere tenuti a disposizione delle autorità preposte al controllo ed inviati annualmente alla Regione ed al Servizio di Rilevamento dell'inquinamento atmosferico competente;

14. in caso di avaria parziale e/o totale delle linee o di uno o più componenti dei sistemi di abbattimento di ciascuna linea o di entrambe e per le operazioni di manutenzione parziale e/o totale dell'impianto devono essere rispettate le misure prescrittive disposte nei precedenti provvedimenti autorizzativi richiamati nelle premesse: in ogni caso, allo scopo, la Regione si riserva ulteriori differenti condizioni in argomento;
15. oltre agli obblighi di cui al D.P.R. n. 322/71 si richiama l'attenzione del titolare in particolare su quelli derivanti dall'applicazione dell'art. 3 e 4;
16. per l'altezza del camino eventuali prescrizioni potranno essere imposte nel caso in cui non fosse riscontrata una adeguata dispersione dei fumi in atmosfera e devono essere previste, di concerto con l'Ente Responsabile interessato, le necessarie attrezzature per permettere il rilevamento analitico in continuo dei limiti dei parametri prescritti, e l'effettuazione in sicurezza dei prelievi dei fumi;
17. di prescrivere che:
- a. lo smaltimento delle polveri e ceneri dagli impianti di depurazione dei fumi e delle scorie residue del processo di incenerimento deve essere effettuato nel rispetto della normativa vigente, presso idonei impianti autorizzati e previa caratterizzazione analitica specifica dei rifiuti;





- b. le fosse dei rifiuti devono risultare impermeabili e non devono generare e/o essere fonte di odori molesti ne' di polveri; in particolare la fossa deve essere mantenuta ad una idonea depressione e l'aeriforme deve essere canalizzato come aria comburente al forno;
- c. le parti dell'impianto dismesse che provengono dal contatto o dall'esposizione diretta al processo di combustione e/o al ciclo di depurazione dei fumi devono essere idoneamente smaltite come rifiuti, secondo normativa;
- d. le acque di processo esauste devono essere depurate in idoneo impianto;
- e. gli scarichi delle acque provenienti dall'impianto devono rispettare i parametri fissati dalle vigenti normative, compresa l'applicazione dei DD.LL.vi n. 132 e n. 133 del 27 gennaio 1992, per caso di ricorrenza; gli Enti competenti devono effettuare le necessarie verifiche sui parametri di qualità di tali scarichi nonché effettuare controlli in riferimento ad eventi critici di casi di eventi di massima pioggia, per i quali deve essere realizzata una idonea vasca di accumulo, quando occorra, anche in applicazione della deliberazione del Consiglio Regionale NR. IV/1946 del 21 marzo 1990;
- f. tutte le aree esterne di movimentazione ed ammasso dei rifiuti devono essere integre e adeguatamente impermeabilizzate, presidiate da un sistema di raccolta delle acque meteoriche e dei percolati;
18. la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti devono essere sottoposte all'osservanza dei seguenti principi generali:
- a. deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività, dei singoli e degli addetti;
- b. deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento della aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- c. devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
19. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alle disposizioni ex artt. 9 e 10 della L.R. 94/80 ed art. 10 del D.P.R. 203/88 nonché ex art. 17, comma 2, del D.P.R. 915/82 all'applicazione di diffida, sospensione o revoca;
20. di dare atto delle determinazioni a valenza generale assunte dal Comitato Tecnico in data 1.3.94, per cui in fase di realizzazione e di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità, le tipologie e lo stoccaggio dei rifiuti autorizzati, sono esaminate dalla Provincia competente per territorio che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, un





nulla-osta alla loro realizzazione, informandone la regione ed il comune dove ha sede l'impianto;

21. di demandare alla Provincia di MILANO, competente per territorio, i controlli sulla corretta gestione dell'impianto in fase di esercizio e le verifiche circa la osservanza sulle realizzazioni e i collegamenti prescritti nonché le ulteriori condizioni circa il rispetto delle condizioni ottimali di funzionamento anche in riferimento ai flussi di alimentazione al forno e, in particolare, che le ispezioni, i controlli e i prelievi siano da effettuarsi come segue:

a) di demandare all'Amministrazione Provinciale competente per territorio i seguenti adempimenti:

- le verifiche della rispondenza dell'impianto realizzato con le indicazioni del progetto autorizzato;
- i controlli ex art. 11 della L.R. 94/80, ex art. 7 del D.P.R. 915/82, ex art. 15 del R.R. 3/82 circa il rispetto, in fase di esercizio dell'impianto, di quanto prescritto nel presente provvedimento;
- l'adozione degli eventuali provvedimenti ex art. 10 della L.R. 94/80 e art. 16 del R.R. 3/82;

b) di demandare all'Ente Responsabile per il Servizio di Rilevamento dell'inquinamento atmosferico interessato i controlli e le verifiche di competenza;

c) di richiamare l'attenzione del Comune e dell'U.S.S.L., per quanto di propria competenza, sul rispetto da parte dell'ente di quanto riportato nel presente atto;

22. di disporre che:

a. ogni cambiamento ed ampliamento della attività di termodistruzione e lo smaltimento di rifiuti diversi da quelli dichiarati nonché variazioni in ordine a quanto riportato, non riferibile al punto 20., di cui sopra, debba essere assoggettato ad autorizzazione da parte della G.R.L., sulla base di motivata richiesta del Titolare;

b. le modifiche degli impianti in questione che comportino variazioni quali-quantitative delle emissioni inquinanti dovranno essere preventivamente autorizzate;

23. di richiedere, ai sensi dell'art. 7 lett. e) della L.R. 94/80, come misure di ripristino dell'area interessata dell'impianto dopo la chiusura, che il titolare provveda allo smaltimento degli eventuali rifiuti stoccati ed alla bonifica dell'area e delle strutture utilizzate nel centro di incenerimento.

I materiali di risulta della bonifica saranno considerati rifiuti e quindi da inviare a smaltimenti autorizzati;

24. di far presente che per quanto concerne le emissioni sonore nell'ambiente esterno i limiti massimi ammissibili





sono specificati nel D.P.C.M. 1.3.91 (G.U. Serie Generale 8 marzo 1991 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 4° Suppl. Str. al N. 36 del 7/10/1991);

24-bis.di richiamare l'attenzione del Comune e dell'U.S.S.L. territorialmente competente sui controlli in relazione a quanto previsto dalla normativa vigente per le emissioni sonore nell'ambiente esterno;

25.di disporre:

a.la notifica del presente atto all'AMSA di Milano, al Comune di Milano, alla PROVINCIA di Milano, all'USSL. 75/III di Milano;

b.l'invio del presente atto al P.M.I.P. di MILANO - Servizio Forni Industriali ed al Servizio Protezione Aria;

26.di far salvi ulteriori atti regionali nonchè condizioni e determinazioni imposte dalla Provincia di Milano, che fossero necessarie;

27.di far salve autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri enti e/o organismi;

28.di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURL..



IL PRESIDENTE

F. Mulardoli

IL SEGRETARIO

[Signature]

REGIONE LOMBARDIA
Segreteria della Giunta Regionale

La presente deliberazione si compone di
n. 11 pagine, di cui n. 1 pagine
di allegati che formano parte integrante
della stessa.

Il Segretario della Giunta

